



## ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. La presente convenzione è sottoscritta fra l'istituzione scolastica "Liceo E. Fermi" di Salò, la RSU di istituto ed i rappresentanti territoriali delle OO.SS.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto, fermo restando che quanto stabilito nella presente convenzione si intenderà tacitamente abrogato da successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. La presente convenzione conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo relativo alla sicurezza.
4. La presente convenzione viene predisposta sulla base del DLGS n. 81/08, del DM 292/96, del DM 382/98, del CCNL 2006-2009 Comparto Scuola e della legge 300/70, nei limiti delle rispettive vigenze.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al precedente punto 4.

### Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione della presente convenzione le parti cui al precedente articolo 1, comma 1, si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'istituzione scolastica.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta di cui al precedente comma 2.

### Art. 3 – Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati gli studenti; ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze sono altresì da comprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del *Piano di emergenza*, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).
4. Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

### Art. 4 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno o esterno.
2. Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *Servizio di Prevenzione e Protezione* designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola e agli edifici che la costituiscono.
3. Il RLS coadiuva il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR), deve disporre di mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati.
4. In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso/antincendio* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i cui compiti specifici vengono indicati in dettaglio nelle lettere di incarico. A tali soggetti viene riconosciuto l'accesso al FIS, se non già riconosciuto economicamente in altro modo.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document. From left to right: a stylized signature, 'URB', a signature that appears to be 'M. M.', 'HOP', 'L.B.', and another signature.

## Art. 5 – Ruolo, compiti e diritti del RLS

1. Le modalità d'esercizio del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 CCNL 2006-2009).
2. Il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.
3. Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 73 del CCNL 2006-2009 e nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
  - a) Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni,
  - b) E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
  - c) E' consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP,
  - d) E' consultato in merito all'organizzazione della formazione,
  - e) Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi,
  - f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (ATS, Vigili del Fuoco, ecc.)
  - g) Riceve una formazione adeguata, h) Promuove l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione,
  - i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
  - l) Partecipa alla riunione periodica,
  - m) Fa proposte in merito all'attività di prevenzione,
  - n) Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività,
  - o) Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 73 comma 2 lettera f del CCNL, ripreso dal DL 81/08, art. 50, comma 2).
5. Al RLS spettano 40 ore annue (CCNL art. 73 comma 2 lettera g) per l'espletamento dei suoi compiti; per lo svolgimento delle attribuzioni previste alle lettere b), c), d), g), i), l) dell'art. 50 del DL 81/08 non viene utilizzato il predetto monte ore.
6. L'attività del RLS è considerata "tempo lavoro" (CCNL art. 73, comma 2, lettera g; DL 81/08, art. 47, comma 5); la sua formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico (DL 81/08, art. 37, comma 12). Eventuali ore svolte oltre l'orario di servizio vanno retribuite oppure può essere concordata una compensazione oraria.

## Art. 6 – Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dei rischi interferenziali (DVRI)

1. Il documento è definito dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP che lo elabora e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) durante apposito sopralluogo; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
2. Il documento viene revisionato ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.
3. In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, utilizzo delle palestre da parte di privati, ecc.) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI) art. 26, comma 3, Dlgs 81/08).

## Art. 7 – Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

- 1) I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti di cui all'art. 6 hanno evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- 2) In questa istituzione scolastica è obbligatoria per il personale ATA e/o e per coloro che fanno un uso sistematico di videoterminali (VDT), per almeno 20 ore settimanali detratte le pause. In quest'ultimo caso il lavoratore sarà sottoposto periodicamente visita generale (mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato osteoarticolare, alla verifica della postura e dell'affaticamento fisico o mentale) effettuata dal medico competente. Se la lavorazione si protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore. La pausa è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.
- 3) I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel DVR. Il lavoratore risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.
- 4) L'individuazione del medico competente che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ATS.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right that appears to be 'H.B.'.

### Art. 8 – Riunioni periodiche

1. Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico almeno una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
2. Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR.
3. Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate di norma con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.
4. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Della riunione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti.

### Art. 9 – Rapporti con gli enti locali proprietari


1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento agli Organi competenti.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale comunicazione formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.
3. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

### Art. 10 – Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
4. Gli addetti a servizio di prevenzione e protezione sono destinatari di informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti.
5. I preposti (*docenti nei confronti dei propri alunni, DSGA nei confronti del personale ATA, Assistenti Tecnici per le attività didattiche di laboratorio, Collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio*) hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione come previsto dall'art. 37, comma 7, del Dlgs 81/08.
6. All'inizio dell'anno scolastico, di norma, il Dirigente scolastico presenta il programma delle attività formative con relativo calendario.
7. Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro.
8. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico (precedente punto 5); in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08, salvo che l'attività prevista sia già stata svolta.
9. Per gli studenti, oltre alle materie che possono riguardare la sicurezza, sono previste prove di evacuazione.
10. L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico ed è periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche all'impianto complessivo del sistema di sicurezza.
11. La formazione e l'addestramento specifico avviene all'atto dell'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

### Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione (DL 81/08) e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola.



Handwritten signatures in blue ink, including initials like 'UB', 'h.B', and 'h.P'.

Letto e sottoscritto il 05.02.2019

**Il Dirigente Scolastico**  
**prof.ssa Maria Gabriella Podestà**


  
\_\_\_\_\_

**La RSU**


prof. Marco Basile

  
\_\_\_\_\_

prof. Tiziana Brigantini

  
\_\_\_\_\_

prof. Massimo Sgarbi

  
\_\_\_\_\_

**Le OO.SS.**

FLC CGIL

  
\_\_\_\_\_

CISL SCUOLA

  
\_\_\_\_\_

UIL SCUOLA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FGU-GILDA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SNALS

  
\_\_\_\_\_